



# TRIBUNALE DI SIENA

Il Presidente f.f.

Visto il D.M. 27.12.2024 n. 206 con il quale sono state disposte modalità e tempistiche di attuazione per il settore penale del D.L. 150/22 in tema di “processo telematico”;

rilevato pertanto che la normativa sopra richiamata prevede che a far data dal 31.03.2025 il deposito di atti, documenti, richieste e memorie dei soggetti abilitati interni ed esterni relativi al procedimento di cui al libro VI (procedimenti speciali), titoli I, III e IV del codice di procedura penale debba avvenire con modalità esclusivamente telematiche;

rilevato che con riferimento alle problematiche di prima applicazione della novella in data 03.01.2025 era stato emesso decreto n. 1/25 con il quale si disponeva ai sensi dell’art. 175 bis c.p.p. *“che fino al 31.03.2025, salvo ulteriore proroga, nel settore penale per la formazione ed il deposito di atti, documenti, richieste e memorie di cui al D.M. 206/24, che a partire dal 01.01.2025 dovrebbero essere formati esclusivamente in via “telematica”, da parte di soggetti abilitati interni ed esterni sia autorizzata la forma analogica, salvo quanto disposto dagli artt. 110 IV co e 111 ter III co. c.p.p., previo accertamento e dichiarazione, da mantenersi in atti, del malfunzionamento del sistema da parte del magistrato procedente e/o depositante e del cancelliere addetto alla ricezione e/o alla formazione, comunicata al dirigente dell’ufficio giudiziario”*;

considerato che in data 14.02.2025 è stato emesso decreto n. 11/25 con il quale, in relazione alla problematica del deposito atti nel corso delle udienze dibattimentali, si è disposto che *“ai sensi dell’art. 175 bis c.p.p. che fino al 31.03.2025, o comunque fino alla redazione di un Protocollo con Procura della Repubblica e Ordine degli Avvocati, salvo ulteriore proroga e salvo risoluzione delle problematiche riscontrate e in parte motiva segnalate, nel settore penale per il deposito delle produzioni documentali in udienza, sia pubblica che in camera di consiglio, da parte da parte di soggetti abilitati interni ed esterni sia autorizzata la forma analogica, salvo quanto disposto dagli artt. 110 IV co e 111 ter III co. c.p.p.”*;

sentito il MAGRIF dell’ufficio in data 31.03.2025, nonché avendo partecipato il sottoscritto in data 17.03.2025 ad una riunione con il Procuratore della Repubblica ed il

MAGRIF della Procura della Repubblica, in seno ad un costituito gruppo di lavoro creato per verificare le modalità concrete di funzionalità, funzionamento e utilizzazione dell'applicativo APP al fine di rilevare le criticità e migliorarne l'efficienza;

rilevato che, benché la situazione sia migliorata, tuttavia restano una serie di problematiche ancora da risolvere (talvolta il sistema non risponde, con riferimento ad una serie di attività l'applicazione non funziona -riesame, appello G.d.P., reclamo ex art. 410 bis c.p.p.-; è presente una lentezza complessiva del sistema del tutto incompatibile con la digitalizzazione di tutti gli atti parallelamente alla celebrazione dell'udienza; vi è l'impossibilità per il giudice di apporre direttamente modifiche sul verbale di udienza dopo la sua compilazione; vi è la presenza di continui *bug* dal sistema; vi è la difficoltà se non l'impossibilità di formare il fascicolo per il dibattimento da parte del P.M. con evidenti conseguenze sul piano della normale applicazione delle norme soprattutto per i giudizi celebrati con rito direttissimo; si è riscontrata l'impossibilità di APP di espungere atti o documenti dal fascicolo del dibattimento qualora dichiarati superflui o inutilizzabili; vi è l'assenza di adeguate dotazioni informatiche) e che in caso di mancato funzionamento o di malfunzionamento di APP sia necessario procedere per le vie analogiche così come fatto fino ad ora sulla base dei provvedimenti sopra richiamati, che pertanto vanno prorogati per altri tre mesi fino al 30.06.2025;

ritenuto che pertanto il passaggio esclusivo alle modalità telematiche causerebbe un effetto di rallentamento di tutta l'attività processuale con pesanti ricadute sul piano dell'efficienza e della qualità del servizio che provocherebbe certamente criticità operative e dilatazione dei tempi in punto di trattazione e definizione degli affari penali con pesanti coinvolgimenti programmatici in tema di raggiungimento degli obiettivi fissati dal PNRR;

considerato che dal 01.04.2025 si dovrebbe procedere mediante APP anche ai procedimenti per "direttissima" e per "convalida di arresto e/o di fermo";

rilevato che laddove il procedimento in questi casi pervenga presso il Tribunale già caricato su APP non vi siano problemi di sorta, ma che qualora le problematiche derivino da eventuali difficoltà riscontrate in altri uffici (ndr. Procura della Repubblica), verosimilmente i provvedimenti di trasmissione in analogico verranno "coperti" da provvedimenti emessi ai sensi dell'art. 175 *bis* c.p.p. dal dirigente e quindi necessariamente anche il Tribunale dovrà operare di conseguenza in analogico, dovendosi nel caso di specie ritenere automaticamente richiamabile e richiamato l'art. 175 *bis* c.p.p.;

rilevato che l'art. 175 *bis* IV co. c.p.p. prevede che in caso di malfunzionamenti -non certificati ai sensi del comma 1 del medesimo articolo- dei sistemi informatici accertati e

attestati dal dirigente dell'ufficio giudiziario sia possibile che atti e documenti siano redatti in formalità analogica e depositati con modalità non telematiche, salvo quanto disposto dagli artt. 110 IV co e 111 *ter* III co. c.p.p.

#### DISPONE

Che fino al 30.06.2025, salvo ulteriore proroga, siano prorogati i decreti nn. 1/25 e 11/25 e che quindi nel settore penale per la formazione ed il deposito di atti, documenti, richieste e memorie di cui al D.M. 206/24, che a partire dal 01.01.2025 dovrebbero essere formati esclusivamente in via "telematica", da parte di soggetti abilitati interni ed esterni sia autorizzata la forma analogica, salvo quanto disposto dagli artt. 110 IV co e 111 *ter* III co. c.p.p., previo accertamento e dichiarazione, da mantenersi in atti, del malfunzionamento del sistema da parte del magistrato procedente e/o depositante e del cancelliere addetto alla ricezione e/o alla formazione, comunicata al dirigente dell'ufficio giudiziario;

dispone che fino al 30.06.2025 ai sensi dell'art. 175 *bis* c.p.p., per i procedimenti per "direttissima", qualora il fascicolo non pervenga caricato su APP, sia autorizzata la forma analogica, salvo quanto disposto dagli artt. 110 IV co e 111 *ter* III co. c.p.p., previo accertamento e dichiarazione, da mantenersi in atti, del malfunzionamento del sistema da parte del magistrato procedente e/o depositante e del cancelliere addetto alla ricezione e/o alla formazione, comunicata al dirigente dell'ufficio giudiziario;

Si comunichi ai magistrati ed alla cancelleria del settore penale, alla Procura della Repubblica ed al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

Siena, 31.03.2025

Il Presidente f.f.

dott. Fabio Frangini



